

Allegato all'atto N. 27846 di Repertorio

STATUTO

"Fondazione DonadiSLancio"

Art 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita una fondazione denominata "Fondazione DonadiSLancio".

La Fondazione ha sede in Parma, in Strada Cairoli n. 15.

La Fondazione non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.

Art 2 – SCOPO

La Fondazione non avrà scopo di lucro, sarà apolitica, aconfessionale e la sua struttura sarà democratica. Essa perseguirà esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale con attività che interessano i settori di assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria; ricerca scientifica, tutela dei diritti civili, beneficenza, sia diretta che indiretta, e tutte quelle attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle leggi al momento vigenti. Per beneficenza indiretta si intendono le erogazioni in denaro provenienti dalla gestione patrimoniale della stessa fondazione o da donazioni appositamente raccolte a favore di enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'assistenza sanitaria o socio-sanitaria per la realizzazione di progetti socialmente utili.

Le finalità della Fondazione sono:

- a) diffondere la conoscenza della SLA e promuovere la raccolta di fondi per perseguire le finalità e le conseguenti attività dello statuto;
- b) ricevere ed eventualmente elargire contributi e donazioni, anche in natura, e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento dei fini statutari;
- c) effettuare erogazioni gratuite in denaro e/o in natura, nei confronti di soggetti svantaggiati, che versano in particolari condizioni di indigenza, in ragione di condizioni psichiche, economiche e familiari;
- d) informare malati, i loro familiari e quanti li seguono nel trattamento, sulla malattia, sulle possibilità di cura e di assistenza, sulle sperimentazioni in atto e sui nuovi percorsi terapeutici intrapresi in Italia e all'estero;
- e) promuovere la tutela, l'assistenza e la cura dei malati di SLA, garantendone la dignità personale per una migliore qualità della vita;
- f) stimolare e diffondere, con ogni mezzo ritenuto utile, necessario ed opportuno, la conoscenza delle problematiche connesse alla SLA al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, le Autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali nei confronti dei malati e dei loro familiari;
- g) sollecitare le istituzioni competenti affinché provvedano con rapidità e accuratezza di diagnosi a fornire trattamenti e cure adeguate ai malati di SLA e la necessaria assistenza ai familiari;
- h) promuovere e sostenere, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, attività di ricerca scientifica e di studio per l'approfondimento delle conoscenze scientifiche circa i modelli e le tecniche di intervento nell'ambito della SLA;
- i) promuovere la presenza sul territorio di referenti della Fondazione così da costituire delle rappresentanze locali tra i Membri vicino agli ammalati e favorire il nascere di gruppi di supporto per loro e le famiglie;
- j) promuovere e contribuire alla raccolta ed all'elaborazione di dati epidemiologici su base regionale, nazionale ed internazionale, in

Strommi
Moreschini
Anna Rosa Costantini
Roberto

Roberto Polastri
Francesco
Costantini
Costantini



collaborazione con le istituzioni proposte;
k) aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di SLA per meglio conseguire gli scopi sociali.
Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione potrà, tra l'altro partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

Art 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
· dal fondo di dotazione composto dalle somme inizialmente versate dai Membri Fondatori risultanti dall'atto costitutivo ed ivi destinate in parte alle esigenze di gestione ed in parte a fondo patrimoniale di garanzia;
· dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
· dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
· dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio, può essere destinata ad incrementare il patrimonio

Art 4 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori, Sostenitori e Partecipanti.
Sono Membri Fondatori i soggetti che sottoscrivono l'atto costitutivo della Fondazione.

Possono divenire Membri Sostenitori, a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, adottata con maggioranza qualificata, pari ad almeno due terzi dei membri:

· Enti pubblici e privati;
· Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private;
che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione con beni e fondi, nelle forme e nella misura minima determinata dall'Assemblea Generale. La partecipazione alla Fondazione è legata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

Possono divenire Membri Partecipanti, a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, adottata con maggioranza qualificata, pari ad almeno due terzi dei membri:

· Enti pubblici e privati;
· Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private;
che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione con beni materiali o immateriali, servizi, ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo, nelle forme e nella misura minima determinata dall'Assemblea Generale. La partecipazione alla Fondazione è legata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

L'Assemblea Generale decide, a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suoi componenti, l'esclusione dei Membri per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra

cui, in via esemplificativa e non tassativa: -----

· inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; -----

· comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: -----

· estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; -----

· avvio di procedure di liquidazione; -----

· fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. -----

I Membri Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, salvo loro formale rinuncia. L'Assemblea Generale può tuttavia assumere ogni decisione ritenuta opportuna, nel caso di inadempimento degli obblighi di contribuzione da parte di uno o più Membri Fondatori. I Membri possono recedere dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte. -----

Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o dalla data di efficacia del recesso. In caso di esclusione e recesso rimangono fermi gli impegni di contribuzione assunti confronti della Fondazione relativi all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione o comunicato il recesso. -----

----- **Art 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE** -----

Sono organi della Fondazione: -----

- l'Assemblea Generale; -----

- il Presidente della Fondazione; -----

- il Consiglio di Amministrazione; -----

- l'Organo di Controllo. -----

La modalità attraverso le quali realizzare con graduale progressione le finalità della Fondazione sono determinate dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea Generale è costituita dai Membri Fondatori, Sostenitori e Partecipanti ed è l'organo collegiale di indirizzo della Fondazione che provvede a: -----

a) nominare il Consiglio di Amministrazione; -----

b) nominare l'Organo di Controllo; -----

c) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto; -----

d) approvare il programma annuale e pluriennale delle attività; -----

e) ammettere, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i Membri Sostenitori e Partecipanti; -----

f) determinare la forma e la misura minima del valore dell'apporto annuale che i Membri Fondatori, Sostenitori e Partecipanti debbono apportare al patrimonio e/o al fondo di gestione. L'apporto relativo ai Membri Fondatori è validamente adottato con il voto favorevole unanime di tutti i Membri Fondatori; -----

g) adottare i Regolamenti interni su proposta del Consiglio di Amministrazione; -----

h) deliberare le modifiche dello Statuto; -----

i) determinare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del

patrimonio.

L'Assemblea Generale è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di tutti i Membri Fondatori, e della maggioranza dei Membri Sostenitori e Partecipanti; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti purché vi sia la maggioranza dei Membri Fondatori. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o e-mail, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. I Membri possono delegare, in via occasionale o permanente, la propria rappresentanza ad altro Socio o persona indicando l'eventuale limite di mandato del delegato. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, l'incremento e la devoluzione del patrimonio, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e, in ogni caso, con il voto favorevole di tutti i Membri Fondatori. Delle riunioni del Assemblea Generale viene redatto un verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Art 6 - COMPOSIZIONI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sono componenti del Consiglio di Amministrazione:

di diritto:

- i Fondatori;

per nomina:

- sino a cinque persone esperte nelle attività mediche, scientifiche, amministrative, giuridiche, sportive, artistiche e culturali. I predetti componenti del Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Fondatori, salvo rinuncia o dimissioni, restano in carica vita natural durante.

Il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione è gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione dell'ufficio.

In caso di mancata partecipazione a più di tre sedute consecutive dei consiglieri per nomina senza giustificazione, il Consiglio può dichiararne la decadenza e pertanto sostituirli con altre persone in possesso dei requisiti sopra specificati. Con le medesime modalità si procederà in caso di dimissioni.

Art 7 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione e alla gestione della Fondazione nell'ambito dei programmi approvati dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. In seconda

convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei componenti che rappresentano i Membri Fondatori. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o e-mail, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno. Esso può indicare contestualmente anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Di norma il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, di cui una entro il mese di aprile per la predisposizione ed approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e l'altra entro il mese di novembre per la predisposizione e approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, e, comunque, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità è dirimente il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

----- **Art 8 – PRESIDENTE** -----

Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Qualora il consiglio lo ritenga utile nomina anche un Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitandone tutte le attribuzioni.

Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; ha la firma sociale, esercita tutti i poteri delegatigli dal Consiglio, con l'osservanza dello statuto. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno rendendo noto il Consiglio, nella successiva riunione.

----- **Art 9 – ORGANO DI CONTROLLO** -----

La Fondazione potrà nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale.

In caso di nomina di un Organo di Controllo collegiale, questo è presieduto da un Presidente indicato dall'Assemblea Generale all'atto della nomina.

L'Organo di controllo deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

L'Organo di Controllo deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre esercizi.

A tale Organo si applicheranno, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

----- **Art 10 - ESERCIZIO** -----

L' esercizio inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

----- **Art 11 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE** -----

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

Art 12 - SCIoglimento

L'Assemblea Generale può deliberare in ogni momento e per qualsiasi motivo lo scioglimento della Fondazione con assegnazione dei beni ai Fondatori oppure ai loro aventi causa.

Nella ipotesi di cui all'art. 27 del Cod. Civ. e ove non si verifichi l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 28 del Cod. Civ., la devoluzione dei beni della Fondazione sarà decisa dall'Assemblea Generale.

Art. 13 - NORME APPLICABILI

Per quanto non disciplinato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Giovanni Beltrato
Manfredi
Anna Rosa Estera - Teste
Paolo Polostallo
Francesco Beltrato
Costo

